



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE AFFARI GENERALI

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395506

Prot. n. 1264 del 30 marzo 2015

DECRETO prot. n. 1264/2015

Oggetto: Definizione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (artt. 611 – 612 della Legge n. 190/2014).

IL SINDACO

Premesso che:

1. La qualificazione dei servizi pubblici locali, non ancora approdata a conclusioni univoche, è stata nel tempo fortemente condizionata dalla disciplina normativa di volta in volta più favorevole, diversa per le tipologie dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali. Ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o meno occorre partire considerando l'art. 112 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U.O.E.L..

La norma afferma che alla gestione dei “servizi pubblici di competenza locale” provvedono gli enti territoriali di riferimento; appartengono inoltre a questa categoria d'intervento i “servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 del T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 del T.U.E.L.).

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

Traendo sul punto le conclusioni, la qualificazione di “servizio pubblico locale” spetta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a valutazioni di carattere eminentemente politico, coinvolgendo la destinazione delle risorse economiche disponibili e la portata dell'impegno e, sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici (servizi strumentali). Non sono però mancate interpretazioni che hanno esteso la portata del servizio pubblico, includendo, ad esempio, anche la manutenzione delle strade, valorizzandone in questo caso l'aspetto politico della scelta compiuta dall'ente territoriale.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singoli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

2. Sono classificabili come “servizi a rilevanza economica”, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sottocontribuzione sia tale da compromettere una

gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi.

La distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi pubblici locali di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).

3. Per quanto riguarda la normativa di riferimento per i “servizi pubblici locali a rilevanza economica” si ricordano le seguenti disposizioni:

- **l'articolo 4 del D. L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011**, abrogato ad opera della Corte Costituzionale con sentenza n. 199/2012 in tema di “Affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, con conseguente caducazione di tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL (SERVIZI PUBBLICI LOCALI) e conferma delle altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei “servizi pubblici locali a rete” e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento;

- **l'art. 34, commi da 20 a 27, del D. L. n. 179/2012, convertito con la L. 17/12/2012, n. 221 (Decreto Sviluppo II)**, che si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica e detta previsioni per tali servizi al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Ai sensi della citata norma gli enti devono scegliere le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La disposizione in oggetto prevede che l'affidamento sia effettuato in base ad una specifica relazione contenente le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma selezionata, la definizione degli obblighi di servizio pubblico nonché le eventuali compensazioni da pubblicare sul sito dell'amministrazione interessata. Era previsto il termine del 31.12.2013 per la stesura della relazione e per la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale, adempimento operante anche per gli affidamenti in essere al 20.10.2012. Inoltre è previsto l'obbligo di inserire nei contratti di servizio o negli altri atti di regolazione dei rapporti la relativa scadenza.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisti di beni e servizi, sull'estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

Le succitate disposizioni non si applicano alla distribuzione del gas, dell'energia elettrica e alla gestione delle farmacie comunali.

- **l'art. 3-bis del D. L. n. 138/2011** sui “servizi pubblici locali a rete”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, finalizzato a disciplinare l'organizzazione territoriale dei SPL cosiddetti “a rete”, stabilendo che essa debba essere effettuata per ambiti. La norma attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL a rete di rilevanza economica, definendo il

perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Tali ambiti devono essere ottimali, omogenei e di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. La norma fa salva la possibilità delle Regioni di derogare alla dimensione provinciale, purché tale scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio. La proposta di deroga può essere presentata anche dai Comuni, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o previa delibera di un organismo già costituito sulla base di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in comune di servizi e funzioni determinate (stipulate ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Il comma 16 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 inserisce un comma all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s. m. ed i. nel quale è disposto che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano affidati unicamente dall'ente d'ambito o di bacino.

Sono sottratti alla disciplina sopra illustrata gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrici e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i quali - ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 147 e dell'articolo 200 del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - sono definiti dalle Regioni in attuazione della legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36).

-l'art. 13 del D. L. n. 150/2013 , convertito dalla Legge n. 15/2014 “Termini in materia di servizi pubblici locali” dispone che, in deroga a quanto previsto dalla citata norma art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove ((l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,)) l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento ((pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo)), il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. Tale disposizione non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- l' art. 1, commi 550 – 569 della Legge di stabilità 2014 – Legge n. 147/2013 dettano disposizioni per le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I commi citati prevedono, in particolare, che a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 (aziende speciali, istituzioni e società partecipate) a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

A decorrere dal 2015 le pubbliche amministrazioni locali partecipanti ad aziende speciali, istituzioni o società partecipate possono accantonare, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione qualora i suddetti soggetti presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato

sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Il comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, sostituito dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 147/2014 dispone che le norme che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del D. L. n. 118/2012, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dall'articolo in esame. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 118/2012, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale». Inoltre la Legge di stabilità 2014 detta disposizioni in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione di partecipazioni e sui relativi termini di espletamento delle procedure”;

Considerato che:

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Richiamato l’art. 1 della Legge n. 190/2014 e, in particolare, i seguenti commi:

- **comma 611** il quale dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

*eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

*sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

*eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

*aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

*contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

- i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- **comma 612** il quale prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. n. 33/2013);

Visto lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, allegato al presente decreto, che indica le società partecipate dal Comune di Caltrano e le ragioni del mantenimento delle stesse in relazione ai criteri previsti dalla Legge di stabilità 2015;

DECRETA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo,

2. di definire il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, allegato alla presente proposta.;

3. di dare atto che:

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. n. 33/2013).

Caltrano, 30.03.2015

IL SINDACO

F.to Sandona' dott. Marco

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(art. 1, commi 611 -612 della Legge n. 190/2014)

La disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2015 - Legge n. 190/2014

Premessa. La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- A) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- B) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- C) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- D) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- E) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione. Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d. lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

Attuazione. Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Finalità istituzionali. La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell’Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Caltrano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A. con una quota di partecipazione dell’ 1,077%
2. IMPIANTO ASTICO S.R.L. con una quota di partecipazione del 2,571%
3. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. con una quota di partecipazione dell’ 1,26%
4. F.T.V. S.P.A. - Società per l’ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine s.p.a. con una quota di partecipazione dello 0,0238%
5. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. con una quota di partecipazione dello 1,053%)

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano al fine di valutare l’eventuale ricorrenza di:

- ⤴ partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali
- ⤴ società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- ⤴ svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
- ⤴ presupposti per il contenimento di costi di funzionamento, per adottare i provvedimenti previsti dal comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, cioè:
 - ⤴ eliminazione di società e di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni,
 - ⤴ soppressione di società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
 - ⤴ eliminazione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni,
 - ⤴ aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica,

- ▲ riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali ovvero riduzione delle relative remunerazioni.

2. Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA A RETE

La Società “Alto Vicentino Servizi s.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica che effettua la gestione del servizio idrico integrato. La quota di partecipazione di Caltrano è dell’1,077%.

Data inizio e data fine partecipazione: 23.12.2002-31.12.2030

Provvedimenti amministrativi: Delibera C.C. n. 55 del 12.11.2001 di trasformazione e scissione del ramo “Impianti e beni idrici” del Consorzio Astico Acque in A.V.S. S.p.a e in Impianti Astico S.r.l.

La Società Alto Vicentino Servizi S.p.a. gestisce *servizi pubblici di interesse generale* ed in particolare: “gestione del servizio idrico integrato”, come definito dalla L. 36/1994 avente per scopo la captazione, l'adduzione, la distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Si tratta di società multipartecipata alla quale partecipano i comuni seguenti: Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Modalità di affidamento del servizio: affidamento in house providing effettuato da parte dell’Autorità d’ambito.

L’ A.A.T.O Bacchiglione – ora Consiglio di Bacino Bacchiglione, con sede legale in via Palladio n. 124 – località Novoledo - Comune di Villaverla (Prov. di Vicenza) (Delibera C.C. n. 30 del 29.10.2012 “Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato “Bacchiglione” ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006/2012”)- è l’ Ente d’Ambito a cui la Regione Veneto, con la L. R. n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo integrato dell’acqua per il territorio di propria competenza costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79). Percentuale di partecipazione: 0,24%.

La società Alto Vicentini Servizi s.p.a. ha già attuato un piano di contenimento dei costi del personale nel corso del 2014 su indicazione dell’Assemblea di coordinamento.

Nel 2015 si attendono i risultati di contenimento dei costi, conseguenti all’avvenuto affidamento alla società partecipata indiretta Viveracqua s.c.a.r.l. dell’attività di centrale di acquisto; tale ultima società, infatti, è stata incaricata di esperire le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi per tutti gli enti soci, conseguendo, in tal modo, economie di scala. Un contenimento dei costi potrà derivare anche dall’iniziativa di esternalizzare alla medesima società partecipata indiretta i servizi di analisi acqua, che in tal modo verrebbero centralizzati in un’unica struttura operativa.

Non ricorrono i presupposti per l'adozione di decisioni secondo il disposto normativo di cui al comma 611 della Legge 190/2014, in quanto l'A.V.S. S.p.a è l'unica società che svolge la funzione istituzionale di gestione del ciclo idrico integrato, inoltre il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori.

L'ambito territoriale ottimale del servizio idrico - ai sensi dell'articolo 147 del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - è stato definito dalla Regione Veneto in attuazione della legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36).

E' intenzione, pertanto, dell'amministrazione di mantenere la comproprietà di Alto Vicentino Servizi s.p.a. nell'attuale misura di partecipazione.

2. IMPIANTO ASTICO S.R.L. - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA A RETE

La società IMPIANTO ASTICO S.R.L. è una società patrimoniale a totale partecipazione pubblica – quota di partecipazione del Comune di Caltrano: 2,571%.

Data inizio e data fine partecipazione: 23.12.2002-31.12.2030.

Provvedimenti amministrativi: Delibera C.C. n. 55 del 12.11.2001 di trasformazione e scissione del ramo “Impianti e beni idrici” del Consorzio Astico Acque in A.V.S. S.p.a e in Impianti Astico S.r.l.

La Società Impianti Astico S.r.l. si occupa di “costruzione, manutenzione, gestione, rinnovo reti idriche, impianti anche funzionali alla produzione di energia elettrica”.

Si tratta di società multipartecipata alla quale partecipano i comuni seguenti: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Ricorrono i presupposti per l'adozione di decisioni secondo il disposto normativo di cui al comma 611, lettera b) della Legge 190/2014, in quanto Impianti Astico Sr.l. è priva di struttura organizzativa e, quindi, non ha dipendenti diretti e svolge la propria attività con il personale della partecipata indiretta Energie Rinnovabili Alto Vicentino s.r.l. (ERAV s.r.l.), new-co operativa dal 2015, che opera esclusivamente a favore di Impianti Astico s.r.l e Agno Impianti s.r.l. mediante un apposito contratto di service.

Pertanto, l'Amministrazione intende approfondire e proporre agli altri soci le ipotesi operative finalizzate a risolvere le criticità, per giungere ad individuare, compatibilmente con le norme di settore vigenti, i possibili istituti del diritto societario in forza dei quali attuare la previsione legislativa, anche e soprattutto alla luce di due precisi elementi:

- la demanialità di reti e impianti del Servizio idrico integrato (SII),
- la società, in forza del suo ampio oggetto sociale, presenta inoltre nel suo patrimonio immobilizzazioni che non sono vincolate alla proprietà pubblica e non sono a disposizione del gestore del SII (in particolare, la società è proprietà di centrali idroelettriche), ai sensi dell'art. 113, comma 13, del T.U.O.E.L..

3. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA A RETE

La società Alto Vicentino Ambiente (A.V.A.) S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica – quota di partecipazione del Comune nella misura dell'1,26%.

Data di inizio e di fine partecipazione: 24.03.1999 – 31.12.2100

Provvedimenti amministrativi: Delibera C.C. 17 del 26.02.1999 di trasformazione del Consorzio Smaltimento rifiuti in S.R.L.

La Società A.V.A. S.r.l. eroga *servizi pubblici di interesse generale* ed in particolare la “gestione rifiuti urbani e speciali” tramite GRETA ALTO VICENTINO S.R.L.- società partecipata da AVA.

Alto Vicentino Ambiente Srl è società *multipartecipata* alla quale partecipano i seguenti enti: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano e comunità Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni.

Modalità di affidamento del servizio: affidamento diretto in house providing da parte del Comune.

Non ricorrono i presupposti per l'adozione di decisioni secondo il disposto normativo di cui al comma 611 della Legge 190/2014, in quanto A.V.A. S.r.l. è l'unica società che svolge la funzione istituzionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, inoltre il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori. E' opportuna la valutazione della attuale modalità di gestione del servizio tramite la società partecipata GRETA ALTO VICENTINO S.R.L. Il Comune provvederà a segnalarlo ad A.V.A. S.r.l. entro il 31.12.2015, stimolando l'adozione di decisioni in merito.

L'ambito territoriale ottimale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ai sensi dell'articolo 200 del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – è stato definito dalla Regione Veneto in attuazione della legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Dopo la costituzione dell'Autorità d'Ambito con il consiglio di bacino sarà possibile un affidamento unico del ciclo integrato di rifiuti integrato su tutto il territorio di riferimento.

La società ha in corso un'operazione di fusione per incorporazione di Greta Alto Vicentino s.r.l. a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. in Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con decorrenza 1° aprile 2015.

La fusione dovrebbe comportare consistenti risparmi. Si ritiene quindi per l'anno 2015 di non proporre ulteriori azioni di razionalizzazione, ma monitorare attentamente i risultati della fusione anche in termini di risparmi.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società A.V.A. S.r.l.

4. F.T.V. S.p.A. - SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA A RETE

F.T.V. S.P.A. - Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine s.p.a. gestisce i servizi di trasporto pubblico extraurbano - società a partecipazione pubblica soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza – quota di partecipazione del Comune di Caltrano nella misura dello 0,0238%.

Data di inizio e di fine partecipazione: 12.04.1995-31.12.2050

Provvedimenti amministrativi: Delibera C.C. 10 del 09.03.1995 di partecipazione alla Società mediante sottoscrizione di n. 220 azioni, con versamento del relativo valore. Tuttavia, attualmente la partecipazione non comporta alcun onere economico per il Comune e Delibera C.C. N. 17 DEL 28.04.2010 di esercizio del diritto di opzione su n. 65 nuove azioni.

La F.T.V. S.p.a. gestisce *servizi pubblici di interesse generale* ed in particolare: "Trasporto pubblico di passeggeri a mezzo autobus".

Si tratta di società multipartecipata alla quale partecipano i seguenti enti: la Provincia di Vicenza e i comuni di Agugliaro, Alonte, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brendola, Brogliano, Caltrano, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Conco, Creazzo, Enego, Gambellara, Grancona, Grumolo delle Abadesse, Isola Vicentina, Lastebasse, Marano Vicentino, Marostica, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegaldella, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore, Pozzoleone, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Zovencedo.

Ricorrono i presupposti per l'adozione di decisioni secondo il disposto normativo di cui al comma 611 della Legge 190/2014, in quanto F.T.V. S.p.a. non svolge funzioni istituzionali di competenza comunale in quanto si tratta di servizio di trasporto extra-urbano di competenza provinciale.

E' intenzione dell'amministrazione procedere alla cessione delle quote di partecipazione nei tempi richiesti dal relativo iter al fine di conseguire risparmi.

5. PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. - SERVIZIO STRUMENTALE

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.- società a totale partecipazione pubblica con sede in Via XXIX Aprile n. 6 – 36015 Schio (VI) - quota di partecipazione del Comune nella misura dell'1,053%.

Data di inizio e di fine partecipazione: 09.06.1994-31.12.2030

Provvedimenti amministrativi: Delibera C.C. 43 del 16.09.1993 di partecipazione alla costituzione di SIC S.r.l. e Delibera C.C. 56 del 04.11.1998 di modifica dello Statuto e della denominazione in Pasubio Tecnologia S.r.l.

Contratto di servizio – durata: dal 01.01.2015 al 31.12.2017

La Società Pasubio Tecnologia S.r.l. assicura la “produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci”. La stessa è titolare di specifica autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice delle Comunicazioni; l'attività connesse all'installazione ed alla fornitura di reti e servizi deve essere resa ad uso esclusivo dei soci per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabilita dalla normativa di settore.

Si tratta di società multipartecipata alla quale partecipano i seguenti enti: Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, U.L.S.S. 4 Alto Vicentino ed i Comuni di Caltrano, Chiuppano, Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Modalità di affidamento del servizio: affidamento diretto in house providing.

Non ricorrono i presupposti per l'adozione di decisioni secondo il disposto normativo di cui al comma 611 della Legge 190/2014, in quanto Pasubio Tecnologia S.r.l. è l'unica società che svolge funzioni di produzione di beni ed attività a supporto di funzioni amministrative, con le quali il Comune provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, essendo il Comune privo di professionalità tecniche interne; inoltre il numero dei dipendenti supera quello degli amministratori.

Riguardo agli obiettivi di conseguire risparmi e promuovere azioni di razionalizzazione, si sta programmando di rivedere l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società Pasubio Tecnologia S.r.l.

Caltrano, 30.03.2015

IL SINDACO

F.to Sandona' dott. Marco